

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 3 ottobre 2016 - n. 9629

Società Piromak TD s.r.l., con sede legale ed impianto in comune di Isorella (BS), via Leno 4. Autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/06 alla realizzazione di un impianto sperimentale e all'esercizio delle inerenti operazioni R13, D10/R1 di rifiuti pericolosi e non pericolosi

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, «Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circolare di Precisioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461»;

Preso atto che la società Piromak TD s.r.l., con sede legale in comune di Isorella (BS), via Leno 4, con nota prot. reg. n. T1.2015.0029271 del 15/06/15 e successive integrazioni, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, per la realizzazione di un impianto sperimentale presso lo stabilimento in Comune di Isorella (BS), via Leno 4 e successivamente con nota in atti reg. n. T1.2015.0048423 del 24/09/15 ha presentato la verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5;

Vista la nota n. T1.2016.0018555 del 13 aprile 2016 con la quale è stata comunicata l'esclusione di assoggettabilità a VIA condizionata al superamento delle criticità/carenze emerse dall'esame del progetto da parte della Commissione VIA regionale.

Preso atto della conferenza dei servizi del 27 aprile 2016 conclusasi come di seguito riportato:

«Il Presidente introduce la riunione, convocata con nota prot. n. T1.2016.0018555 del 13 aprile 2016. La conferenza è convocata ai fini dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto, ed in particolare nel corso della seduta odierna sarà richiesto:

- all'Azienda, una breve presentazione del progetto con un'attenta disamina delle criticità/carenze evidenziate nella relazione allegata;
- a tutti gli Enti di esprimere le proprie osservazioni nonché fornire eventuali contributi per la formalizzazione all'Azienda di un'unica richiesta di integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza in oggetto.

Regione Lombardia: in breve sintesi espone le principali criticità/carenze che emergono dalla valutazione della documentazione allegata all'istanza e dalle risultanze della procedura di verifica assoggettabilità a VIA, rinviando l'elenco esaustivo di tutte le carenze e criticità ad una eventuale richiesta di integrazione che verrà formulata all'Azienda, comprensiva dei contributi che saranno acquisiti dagli Enti.

Piromak TD: illustra il progetto e fornisce delucidazioni con particolare riferimento alle criticità emerse in sede di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; stante le modifiche progettuali rispetto al progetto presentato con l'istanza originaria, si impegna a presentare entro 30 giorni una revisione della documentazione agli atti.

Conclusioni:

A seguito del ricevimento della documentazione revisionata, l'autorità competente regionale provvederà all'eventuale formalizzazione all'Azienda di una richiesta di integrazione che tenga conto di tutti i contributi e le osservazioni che perverranno dagli Enti.»

Preso atto delle integrazioni trasmesse dalla Ditta con note del 20 maggio 2016 (in atti reg. T1.2016.0026093 del 26 maggio 2016) e del 29 luglio 2016 (in atti reg. T1.2016.0039297 del 1 agosto 2016);

Vista la nota prot. reg. T1.2016.0044596 del 8 settembre 2016 con la quale è stata trasmessa alla Società e agli altri Enti coinvolti nel procedimento la bozza di allegato tecnico (AT) all'autorizzazione chiedendo di fornire entro il 22 settembre 2016 eventuali osservazioni/pareri;

Vista la nota del 21 settembre 2016 (in atti reg. T1.2016.0047806 del 23 settembre 2016) con la quale la Società ha trasmesso gli elementi necessari al completamento dell'Allegato Tecnico (nel seguito AT) all'autorizzazione;

Rilevato che da parte degli Enti coinvolti nel procedimento non sono pervenute osservazioni e/o pareri in merito alla bozza di AT all'autorizzazione trasmessa;

Preso atto che le modalità della sperimentazione, le operazioni autorizzate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

Ritenuto pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la Società Piromak TD s.r.l. con sede legale in comune di Isorella (BS), via Leno 4, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Isorella (BS), via Leno 4 e all'esercizio delle inerenti operazioni R13, D10/R1 su rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati A, B e C, sulla base di quanto riportato nella tavola grafica (allegato D) riportante il layout dell'impianto predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

Dato atto che, rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 147 giorni per concludere il relativo procedimento, a seguito delle attività istruttorie rese necessarie per l'esame delle modifiche apportate al progetto all'atto del deposito della documentazione integrativa da parte della Società;

Visto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. X/3566 del 14 maggio 2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 «Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» del PRS;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la Società Piromak TD s.r.l. con sede legale in comune di Isorella (BS), via Leno 4, alla realizzazione di un impianto sperimentale in comune di Isorella (BS), via Leno 4 e all'esercizio delle inerenti operazioni R13, D10/R1 su rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati A, B, C e sulla base di quanto riportato nella tavola grafica (allegato D) riportante il layout dell'impianto predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del d.lgs. 152/06 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Brescia che può avvalersi del dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 13 ottobre 2016

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;

6. di determinare in **€ 21.548,63** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente all'operazione R1/D10 (soglia fino a 10.000 t/a) e R13¹ (soglia fino a 1 m³); le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004.

7. di dare atto che la mancata presentazione delle suddette fideiussioni entro il termine di **90 giorni** dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, alla Provincia di Brescia, al Comune di Isorella (BS) e ad ARPA e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e, comprensivo di allegati, sul portale internet della Regione all'indirizzo www.reti.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;

9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla notifica subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al punto 6;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente
Dario Sciunnach

¹ Per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della d.g.r. 19461 del 19/11/04 nella misura del 10% in quanto i rifiuti devono essere avviati al recupero presso il proprio impianto entro 5 giorni dall'accettazione all'impianto.